



3. Al fine di rispondere al quesito posto, è necessario svolgere, innanzitutto, un corretto inquadramento urbanistico dell'area in esame.

(i) Sulla base delle informazioni fornite, l'area del Comune di XXX che qui interessa è identificata dal PSC vigente come *“Ambito per nuovi insediamenti commerciali e terziari, destinato ad usi commerciali, direzionali, terziari di servizio”*. Inoltre, nella richiesta di parere si precisa che nel medesimo ambito è prevista la realizzazione di una significativa quota di residenziale.

Ebbene, un ambito che presenta dette destinazioni di zona appare riconducibile nella definizione di *“Ambiti per i nuovi insediamenti”*, contenuta nell'art. A-12 dell'Allegato alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20, ai sensi del quale *“gli ambiti per i nuovi insediamenti sono costituiti dalle parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, sia in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano, da individuarsi prioritariamente nelle aree limitrofe ai centri edificati, che in termini di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano. Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza e attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili”*. L'area in esame sembra, infatti, presentare il mix di funzioni che caratterizza detta tipologia di ambito urbanistico di espansione.

La medesima area non pare, invece, riconducibile nella definizione di *“Ambiti specializzati per le attività produttive”*, di cui al successivo art. A-13, dell'Allegato alla L.R. n. 20/2000 - come ipotizzato nella richiesta di parere - la cui caratteristica fondamentale è data dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive non idonee ad essere svolte in concomitanza con le altre funzioni urbane: residenziali, culturali, servizi, direzionali, commerciali al dettaglio, ecc.

Da ciò consegue, dunque, che **la destinazione dell'area in esame non può essere considerata di tipo produttivo in senso stretto, che è proprio degli “Ambiti specializzati per le attività produttive”**.

(ii) Sotto altro profilo, occorre precisare, altresì, come **nell'area oggetto di quesito non risultino presenti vincoli di carattere ambientale**: in particolare, nonostante la delimitazione di parte dell'area ad opera del canale XXX, si rileva che non è stata riscontrata la presenza di zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, in virtù di quanto disposto all'art. 17 PTPR.

4. Svolte tali considerazioni, occorre verificare se l'area in esame possa essere considerata idonea all'installazione di un impianto fotovoltaico con moduli ubicati al suolo, sulla base dei criteri localizzativi individuati dalla Delibera dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010 n. 28.

Come noto, con la DAL n. 28/2010, in attuazione delle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, la Regione ha individuato le aree inidonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (Allegato I, lett. A); le aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo con condizioni e limiti (Allegato I, lett. B); le aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici senza i limiti di cui alla lettera B (Allegato I, lett. C); le aree sempre idonee all'installazione di impianti fotovoltaici (Allegato I, lett. D).

In particolare, secondo quanto previsto al punto 2 della lettera C dell'Allegato I della DAL n. 28/2010, sono considerate aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici senza i limiti di cui alla lettera B, fra le altre, *“le parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, le aree ecologicamente attrezzate e i poli funzionali.*

Le caratteristiche urbanistiche dell'area di espansione in esame, citate al paragrafo 2, non consentono di ricondurre la medesima area nella predetta disciplina relativa agli Ambiti specializzati per le attività produttive, dettata dal punto 2 della lettera C, dell'Allegato alla DAL n. 28/2010.

Piuttosto, **muovendo dalla considerazione che l'area è ancora libera e permeabile ed è tuttora utilizzata a fini agricoli, può ritenersi corretto dare applicazione alla disciplina della DAL n. 28 relativa al territorio agricolo. In tale caso, in assenza di limitazioni di natura ambientale e paesaggistiche, può trovare applicazione quanto previsto dalla lettera B, punto 7, dell'Allegato I alla DAL n. 28/2010, nel rispetto dei limiti che attengono:**

- (a) ad una proporzione tra superficie delle aree interessate dall'impianto e superficie dell'insieme delle aree nella disponibilità del soggetto, che viene individuata nella misura del 10%;
- (b) alla necessaria contiguità delle particelle catastali che sono nella disponibilità del soggetto, per le aree collocate in Comuni non montani.

5. In aggiunta a quanto sinora illustrato, occorre rilevare altresì che pare non trovi applicazione quanto previsto dall'art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, trattandosi di un impianto di potenza nominale inferiore ai 20 MW, ma non localizzato in area a

destinazione “industriale, produttiva o commerciale” (né in discarica chiusa o cava ripristinata). Pertanto, la costruzione e l’esercizio del medesimo impianto appaiono soggette all’Autorizzazione unica, di cui all’art. 12, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e all’art. 5, D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e non a PAS.

Distinti saluti.

Giovanni Santangelo

*Firmato digitalmente*

FD